



***A domanda Risponde Stefano USAI***

**Contratti PNRR alla luce delle ultime novità**

**03/02/2022**

**dalle ore 15.00 alle ore 16.00**

## Quesiti

VI SONO DELLE DEROGHE IN MERITO ALLA SCELTA DEL TIPO DI OFFERTA CHE I PARTECIPANTI ALLA GARA DEVONO INVIARE (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA O PREZZO PIÙ BASSO)?

• VALIDITÀ ACCORDI "CONSORTILI" TRA COMUNI (NON CAPOLUOGO) AL FINE DEGLI AFFIDAMENTI FINANZIABILI O FINANZIATI DAL PNRR?

UN COMUNE PUÒ ASSUMERNE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, IN DEROGA AI TETTI FORME FLESSIBILI, PER PREDISPORRE DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE AI BANDI PER PNRR? SE SI COSA SUCCEDA SE NON OTTIENE IL FINANZIAMENTO?

## Quesiti

SI PUÒ USARE PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOLO OPERATORE ECONOMICO SOTTO LA SOGLIA DEL 150.000,00 EURO?

MI INTERESSEREBBE SAPERE SE FOSSE POSSIBILE PROCEDERE CON GLI APPALTI DI CUI ART.1, C. 139, L. 145/2018 PER MESSA IN SICUREZZA STRADE (IN ORBITA PNRR), **OVVERO SE SIA ANCORA NECESSARIO ATTENDERE SPECIFICHE LINEE-GUIDA DA PARTE DEL MINISTERO?**

## Quesiti

- IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ASILI NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI IL TERMINE UTILE È IL 28 FEB.2022: SARÀ POSSIBILE PROROGARE?
- QUANDO È POSSIBILE IL RICORSO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA?
- QUALI SARANNO LE MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI? QUALI LE MANSIONI E LE QUALIFICHE?

## Quesiti

PER IL PNRR È PREVISTO DI PROCEDERE AGLI AFFIDAMENTI **MEDIANTE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA**, TALE PRESCRIZIONE È **OBBLIGATORIA ANCHE PER I PICCOLI AFFIDAMENTI (ES. SAGGI, PROVE STRUMENTALI, AFFIDAMENTI A PROFESSIONISTI) O SOLO PER L'APPALTO DEI LAVORI?**

L'UTILIZZO DEL PORTALE ASMECOMM QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE E IN PARTICOLARE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE € 150.000,00 È CONFORME PER IL RISPETTO DEGLI AFFIDAMENTI DI INTERVENTI PREVISTI NEL PNRR?

IL DL 77/2021 PREVEDE LA PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO LAVORI CON IMPORTO TRA 150K E 1MLN DI €. CON CHE CRITERIO SCELGO E SOPRATTUTTO GIUSTIFICO DETERMINATI PARTECIPANTI A DISCAPITO DI ALTRI? IO FAREI SEMPRE MANIFESTAZIONE.

È CONSENTITO AVVIARE LA PROGETTAZIONE E CHIEDERE SUCCESSIVAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PROGETTI AFFERENTI AL PNRR?

DI QUALE PROCEDURA SI PARLA QUANDO SI RICORRE AD AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELLA L. 120/2020? COME DEFINIRE CHE SI APPLICA IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO QUANDO NON SI AVVIA UNA PROCEDURA NEGOZIATA?

## Quesiti

## Quesiti

- ATTUALMENTE CI SONO AVVISI DI CANDIDATURA AI FINANZIAMENTI PNRR...E IL MIO COMUNE PER ESEMPIO È IN GRADUATORI PER I CONTRIBUTI DI RIGENERAZIONE URBANA.. MA NON FINANZIATO...CHIEDO COME PARE SE DOBBIAMO RIFORMULARE LA DOMANDA O RESTARE IN GRADUATORIA?
- APPALTI DI SERVIZI INGEGNERIA SOPRA SOGLIA – QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE?

Comunicazione  
MIMS del 17  
dicembre

- In particolare, nella comunicazione si prevede che *“In ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i Comuni beneficiari .....sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016”*.

Questioni  
pratico/operative

## l'articolo 52 del DL 77/2021

- l'articolo 52 del DL 77/2021
- Obbligo accorpamento stazioni appaltanti
- Nuova deroga
- Eccezione per gli appalti finanziati anche solo in parte dal PNRR/PNC limitata ai comuni non capoluogo

## Art. 52 del d.l. 77/2021


In questo caso, i comuni non capoluogo – secondo il dato normativo - **non possono espletare autonomamente la gara d'appalto ma rivolgersi ad enti sovra comunali e quindi sia alle fattispecie di cui al comma 4, dell'articolo 37 del Codice dei contratti e quindi:**

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge del 7 aprile 2014, n. 56.

**E quindi a situazioni strutturate oppure ricorrere a realtà meno formalizzate come "unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia".**

## Comunicazione MIMS del 17 dicembre

- La comunicazione del 17 dicembre ha fornito il chiarimento atteso limitando l'obbligo di accorpamento innestato dal DL 77/2021 (che su questa parte ha modificato il DL 32/2019 convertito con legge 55/2019) ovvero la c.d. legislazione sblocca cantieri.
- In pratica, il comune non capoluogo potrà svolgere autonomamente la propria procedura di gara per appalti di lavori infra 150mila euro e per servizi/forniture infra 40mila euro.
- Se in possesso della qualificazione: affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria".



# Linee guida applicazione art. 47 del DL 77/2021 (del 7/12 pubblicato il 30/12 n. 309 GU)

- Il documento contiene alcune indicazioni sulla redazione di clausole specifiche – **da inserire nei bandi di gara o negli avvisi/lettere di invito**, in caso di procedure negoziate ex art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 come adeguata e modificata dalla legge 108/2021 (c.d. legislazione dell'emergenza per assicurare la ripresa nel post-covid)

# Linee guida applicazione art. 47 del DL 77/2021 – obblighi documentali -

- La prima questione affrontata è quella relativa all'approccio del RUP rispetto alla legge di gara.
- Anche se i nuovi oneri documentali delle imprese risultano chiaramente esplicitati dalle norme appena richiamate che **"si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, (...) per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto"**. Ulteriore annotazione è che le "linee guida trovano applicazione **sia nell'ambito delle concessioni sia nell'ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea**". E "l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 deve considerarsi, pertanto, generalizzata e riferibile a tutti i contratti pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari".

# Linee guida applicazione art. 47 del DL 77/2021 – obblighi documentali -

- Il primo obbligo “documentale” è relativo alla necessità di “redazione e (...) produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2)”. **Più nel dettaglio si tratta di disposizione che riguarda gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti.**

# Linee guida applicazione art. 47 del DL 77/2021 – obblighi documentali -

Operatori, pertanto, che devono produrre, "a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità**".

Il DPCM ricorda che se le imprese non hanno trasmesso il rapporto in parola nei termini previsti dal richiamato articolo 46 del codice delle pari opportunità (entro il 30 aprile e si tratta di un rapporto biennale), **sono tenute a predisporlo** e a trasmetterlo, "contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità".

# Linee guida applicazione art. 47 del DL 77/2021 – obblighi documentali -

- la norma chiarisce che solo la mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale **“e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione della gara”**.
- Trattandosi di un documento facente parte della documentazione amministrativa l'acclarata carenza renderà necessario, da parte del RUP, l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo.  
**Predisposto entro la scadenza del bando/lettera di invito..**

# Linee guida applicazione art. 47 del DL 77/2021 – obblighi documentali -

Il terzo comma della norma in commento prevede “la consegna” alla stazione appaltante di una “relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3)”.

In particolare, il predetto comma 3, “impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.

Linee guida  
applicazione  
art. 47 del DL  
77/2021 –  
obblighi  
documentali -

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3, come detto, “determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC”.

Con riferimento alla quantificazione delle penali applicabili, il riferimento, in via sistematica, è l'articolo 50

# Linee guida applicazione art. 47 del DL 77/2021 – obblighi documentali -

Nel passaggio di conversione alla legge 108/2021 nel testo del decreto, nell'articolo 47, è stato innestato il comma 3-bis che impone agli operatori che occupano **un numero pari o superiore a quindici dipendenti** (ma il DPCM come si vedrà ne suggerisce una applicazione più ampia) **“la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).”**

All'obbligo in parola si aggiunge anche la sottolineatura per cui la relazione, che deve chiarire l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, **deve anche illustrare “eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali”.**

# Linee guida applicazione art. 47 del DL 77/2021 – obblighi documentali -

il DPCM, alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, "e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità" puntualizza che "l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti".

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Entro 6 mesi dalla CONCLUSIONE del contratto..